



Comune di Civitella di Romagna
Provincia di Forlì - Cesena

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA **(Art. 60 D.lgs 18/05/2016, n. 50)**

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE AREE DEL LAGO IN LOC. SANTO DEMO ("SANTODENO"), FRAZIONE DI CUSERCOLI, COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 95 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 50/2016. CIG ZCF3279D64.

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Civitella di Romagna intende affidare in concessione la gestione dell'area del lago in loc. Santo Demo ("Santodeno"), frazione di Cusercoli, distinta catastalmente al NCT foglio 41 particelle 38-43-97-99, compreso lo specchio d'acqua, che si configura come una risorsa paesaggistica-ambientale del territorio, ed è dotata di grandi potenzialità per praticare sport all'aria aperta ed organizzare attività finalizzate al miglioramento della salute e dell'equilibrio psico-fisico dei cittadini.

A tale proposito l'Amministrazione comunale ha individuato i seguenti ambiti d'intervento all'interno dei quali declinare le attività dell'area:

- sport, benessere e salute;
- tempo libero e ricreazione;
- natura, ambiente, flora e fauna.

L'affidamento di cui all'oggetto ha lo scopo di perseguire le finalità turistiche, ambientali, sportive culturali e ricreative dell'Amministrazione Comunale.

La concessione prevede la gestione e manutenzione degli spazi a verde dell'area comunale in affidamento con la possibilità di impiantare, a proprio onere e spese, con rivalsa delle stesse sugli utenti secondo prezzi convenzionati, proposti ed eventualmente rettificati dall'Amministrazione comunale, le seguenti attività: attività sportive all'aria aperta prive di impianti fissi, attività ludiche, attività didattico-ricreative nel rispetto dei regolamenti e delle Ordinanze Sindacali. Non è prevista la possibilità d'installare chioschi od altri manufatti configurabili come edifici.

Dev'essere sempre garantito il pubblico e gratuito accesso nelle ore diurne:

- da aprile a ottobre dalle ore 7,30 alle ore 21,00;
- da novembre a marzo dalle ore 7,30 alle ore 17,30.

ART. 2. PROCEDURA DI GARA

La procedura di aggiudicazione della gestione in oggetto sarà quella della procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'art. 95 del Decreto Legislativo n° 50/2016 (determinazione a contrarre n. 80 del 14/07/2021).

E' obbligatorio, **a pena di esclusione dalla gara**, che il legale rappresentante provveda ad effettuare una visita dei luoghi, previo appuntamento con l'Ufficio Tecnico Comunale, della quale sarà rilasciata apposita attestazione (da allegare alla domanda).

ART. 3. IMPORTO A BASE DI GARA

Per lo svolgimento del servizio di gestione di cui all'oggetto l'importo presunto a base di gara, per la durata dell'affidamento prevista in 5 anni, ammonta complessivamente a € 5.000,00 (CINQUEMILA/00), per un canone annuo di € 1.000,00 (MILLE/00). Non è ammesso ribasso al suddetto importo.

ART. 4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di anni cinque (5), rinnovabili per ulteriori anni cinque. La consegna in gestione dell'area a verde da parte dell'Amministrazione Comunale verrà formalizzata mediante sottoscrizione di apposito verbale. Alla fine del periodo come sopra stabilito, l'affidamento scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcuna disdetta, preavviso o diffida di costituzione in mora. Tuttavia, il Concessionario è tenuto a erogare il servizio oltre il termine di scadenza dell'affidamento per un tempo non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali dell'affidamento scaduto, a seguito di richiesta scritta dell'Amministrazione comunale, qualora non siano ancora concluse le procedure per la nuova aggiudicazione.

ART. 5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Si precisa che, secondo quanto disposto dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 3 comma 1 lett. p) del medesimo decreto, purchè in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente bando. E' consentita la partecipazione di Associazioni del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. n. 117/2017, di volontariato, Associazioni Sportive Dilettantistiche/Enti di promozione sportiva/associazioni di discipline sportive associate/Federazioni sportive nazionali ai sensi della Legge Regionale n.8/2017, oltre che delle Cooperative Sociali di cui all'art. 1 comma 1 lett. A Legge 381/1991 e L.R. 12/2014.

- **Requisiti di ordine generale:** Sono esclusi dalla procedura di affidamento coloro che rientrano anche in una sola delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

- **Requisiti di idoneità professionale:** Iscrizione alla Camera di Commercio competente per territorio oppure, nel caso delle cooperative sociali o loro concorzi, iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, oppure, nel caso delle Associazioni, Enti di promozione sportiva e Federazioni, iscrizione nello specifico Albo/Registro di settore.

- **Requisiti relativi alla capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa:** i partecipanti devono essere in grado di attestare la capacità di assumere gli oneri relativi all'affidamento della gestione e conduzione delle aree a verde.

L'assenza di anche uno solo dei requisiti sopra indicati corrisponde all'assenza di requisito complessivo per partecipare alla gara. La sussistenza dei requisiti è condizione sostanziale per la partecipazione, pertanto non è oggetto di valutazione.

Non è ammessa la partecipazione alla presente assegnazione, quali soggetti distinti, di concorrenti che si trovano tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.

Saranno escluse dalla presente procedura di assegnazione, le candidature di operatori/società riconducibili (in base ad elementi oggettivi) ad un unico centro decisionale.

ART. 6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che in sede di gara avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016.

Ai fini della gara e dell'aggiudicazione i plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire (in cartaceo o a mezzo PEC), **a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 16/08/2021**, all'Ufficio Protocollo del Comune di Civitella di Romagna. Il recapito del plico contenente l'offerta e la documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non sarà preso in considerazione il plico o l'invio via PEC che risulti pervenuto al Protocollo del Comune successivamente al termine previsto dal bando.

La documentazione dovrà essere completa di tutti i contenuti indicati nello schema di domanda allegata **pena l'esclusione**.

La data di apertura delle offerte sarà comunicata ai soggetti partecipanti nei 10 giorni precedenti alla data fissata dalla commissione.

ART. 7 – SERVIZI RICHIESTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

La concessione concerne in particolare le seguenti prestazioni obbligatorie:

- lavori di sistemazione, successiva manutenzione e gestione;
- apertura al pubblico nelle ore diurne;

- sfalcio delle aree verdi;
- gestione del sistema di raccolta dei rifiuti;
- promozione turistica e marketing territoriale dell'area.

L'Amministrazione concedente si riserva di valutare l'inclusione, a discrezione secondo le valutazioni del Concessionario, anche di altri interventi quali ad esempio, a titolo esemplificativo:

- organizzazione di attività ed eventi culturali e ricreativi;
- allestimento di spazi attrezzati per eventuale organizzazione di pic-nic, previa adozione d'idonee misure di regolamentazione in conformità alla normativa vigente.

Le azioni dirette comprese nelle attività obbligatorie della presente concessione risultano descritte come segue:

- attività concernenti lavori di sistemazione, e successiva manutenzione ordinaria dell'area.
- realizzazione di almeno 2 sfalci ogni anno nelle aree a frequentazione bassa (bosco e aree di risulta), di almeno 6 sfalci ogni anno delle aree ad alta frequentazione (lungo i percorsi, nelle aree di sosta e le rive del lago);
- realizzazione d'interventi straordinari sugli alberi di potatura di contenimento, risagoma e/o rimozione del secco.
- gestione della raccolta dei rifiuti nell'area oggetto della concessione;
- posizionamento di cartelli segnaletici ed informativi.

ART. 8 - AZIONI CONNESSE AD EVENTUALI MIGLIORIE DELL'AREA, ESEMPLIFICATIVE E ACCESSORIE AL PROGETTO TECNICO-QUALITATIVO

La gestione dell'area potrebbe includere, a discrezione del Concessionario e come oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice, anche altri interventi quali ad esempio a titolo esemplificativo:

- ideazione di iniziative a scopo ricreativo, culturale, ambientale o turistico per animare l'area e valorizzarne le specificità;
- supporto logistico e comunicativo all'organizzazione degli eventi promossi dall'Amministrazione comunale stessa o da terzi autorizzati dall'Amministrazione.
- predisposizione di aree attrezzate per pic-nic all'aperto, con installazione di postazioni barbecue.

ART. 9 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 e degli artt. 170, 171, 172 e 173 del D.Lgs. n. 50/2016, valutabile in base ad elementi di natura qualitativa e quantitativa, indicati più avanti nel presente articolo e successivamente meglio specificati nel disciplinare di gara.

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata mediante valutazione da parte di una Commissione Giudicatrice, appositamente costituita e nominata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sulla base dei criteri di valutazione indicati di seguito, ottenendo il punteggio complessivo più elevato.

Le indicazioni circa le modalità organizzative ed economico-finanziarie di gestione delle attività di cui al precedente articolo, non comprese tra quelle dichiarate obbligatorie nel presente capitolato, potranno formare oggetto delle proposte migliorative da presentare in gara in base alle indicazioni che saranno meglio specificate nel disciplinare di gara.

OFFERTA TECNICA QUALITATIVA - Punteggio massimo attribuibile 90 punti su 100,

ELEMENTI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI ATTRIBUIBILI:

ATTIVITA' PREVISTE:

- Interventi di manutenzione del verde e potature delle piante: 20 p.ti
- Gestione del sistema di raccolta dei rifiuti: 15 p.ti
- Progetto di immagine coordinata e marketing territoriale: 15 p.ti
- Riordino e sistemazione area esistente: 15 p.ti

- Attività che contemplino l'inclusione sociale di persone svantaggiate o con fragilità: 15 p.ti

AZIONI MIGLIORATIVE E ACCESSORIE COME DEFINITE AL PRECEDENTE ART. 8:

- Realizzazione di attività ed eventi: 5 p.ti

- Allestimento spazi attrezzati da adibire a utilizzo per pic-nic: 5 p.ti

TOTALE 90

Il punteggio relativo all'offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione suindicati, meglio descritti nel disciplinare di gara, attraverso la procedura (coefficiente medio tra quelli attribuiti dai singoli commissari dell'apposita Commissione Giudicatrice, moltiplicato per il punteggio massimo previsto per ogni elemento e sub-elemento), più dettagliatamente descritta nella lettera d'invito. Saranno, altresì, valutati gli aspetti migliorativi dei servizi offerti, senza oneri per l'Amministrazione, liberamente offerti e riferiti all'elemento di valutazione concernente le azioni migliorative e accessorie di cui al precedente prospetto. Per gli elementi e sub-elementi contenuti nell'offerta tecnica la Commissione Giudicatrice provvederà alla loro valutazione assegnando un coefficiente tra 0 e 1 espresso in valori centesimali a ciascuno degli elementi sopra riportati, risultante dalla media dei coefficienti attribuiti da ciascun singolo commissario, secondo la seguente articolazione:

- Ottimo 0,90-1,00
- Molto buono 0,80-0,89
- Buono 0,60-0,79
- Sufficiente 0,50-0,59
- Scarso 0,20-0,49
- Insufficiente 0,00-0,19

I coefficienti risultanti dalla valutazione saranno moltiplicati per i punteggi massimi previsti per ciascun sub-elemento.

Ottenuto il punteggio per ogni concorrente per ogni criterio, si applicherà relativamente ai singoli elementi di valutazione di cui sopra la Riparametrazione, ai sensi della Determinazione n.7 del 20 novembre 2011 dell'AVCP ed anche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con delibera n. 1005 in data 21-09-2016.

Il punteggio finale del merito tecnico risulterà applicando il metodo aggregativo-compensatore e la seguente formula:

$$P(i) = \sum [W_i * V(a)_i]$$

dove

P(i) = punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio massimo attribuito al requisito (i)

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

Σ = sommatoria

OFFERTA ECONOMICA - Punteggio massimo attribuibile 10 punti su 100

L'offerta economica dovrà indicare la percentuale di aumento da applicare all'importo del contributo annuale di € 1.000,00, previsto all'art. 3. Le offerte economiche dovranno presentare aumenti che comprendono al massimo tre decimali.

Il punteggio di punti 10 sarà attribuito all'offerta economica che presenti il migliore aumento rispetto al canone annuo a base di gara.

L'assegnazione dei successivi punteggi verrà effettuata secondo la seguente formula:

$$P = \frac{(P_m \times C_o)}{C_b}$$

dove:

P = Punteggio assegnato

Pm = Massimo punteggio ottenibile

Cb = Canone con il miglior aumento rispetto alla base d'asta

Co = Canone offerto

I punti relativi al prezzo offerto saranno assegnati considerando tre decimali, con arrotondamento al millesimo superiore qualora l'ultima cifra sia pari o superiore a 5.

L'affidamento sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, ferma restando la facoltà di non dare luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze d'interesse pubblico.

ART. 10 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Non sono previsti oneri a carico del Comune. Il concessionario non può comunque opporsi ad eventuali lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, migliorie inerenti l'area interessata, che la proprietà intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno.

ART. 11 – EVENTUALE REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE

Potranno anche attivarsi intese tra l'Amministrazione comunale e il Concessionario per realizzare, a cura di quest'ultimo, nuove opere o interventi di completamento e miglioramento dell'area, inizialmente non previsti nel progetto base della concessione, né all'interno delle proposte migliorative proposte dal Concessionario in sede di gara.

La realizzazione delle predette opere avverrà previa approvazione da parte dell'Amministrazione concedente, e la successiva fruizione da parte degli utenti dell'area dovrà essere preceduta, qualora previsto dalla normativa vigente, da adeguato collaudo e/o verifiche tecniche, nella forma e nei modi di legge.

Al verificarsi delle casistiche di cui al presente articolo le parti concorderanno tra loro, di volta in volta, le modalità e le condizioni di intervento, nonché i reciproci obblighi.

ART. 12 - RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Resta inteso che le nuove opere o interventi di completamento e miglioramento dell'area resteranno sempre di proprietà del Comune di Civitella di Romagna.

Il Concessionario provvederà, a proprie spese, alla dotazione delle attrezzature che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti del Comune.

Alla data di scadenza dell'affidamento, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d'uso dallo stesso collocati nell'area, fatti salvi accordi diversi con l'Amministrazione comunale.

Al termine della concessione non sono previsti né rimborsi per gli investimenti sostenuti né il riconoscimento di un valore residuo a favore del Concessionario.

Si dispone che deve restare fermo e imprescindibile l'accesso alle sponde od alle aree antistanti lo specchio d'acqua da parte della Regione Emilia Romagna, Protezione Civile e Vigili del Fuoco o altri organi di vigilanza del territorio.

ART. 13 - RESPONSABILITA' PER DANNI, COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario è tenuto a rispondere di tutti i danni, sia alle persone sia alle cose, arrecati a terzi, compresi gli utenti, in conseguenza dell'esercizio del complesso delle attività svolte nell'ambito dell'area oggetto dell'affidamento, mallemando al riguardo il Comune di Civitella di Romagna da qualsiasi richiesta risarcitoria.

Il Concessionario è altresì obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi di danni - alle persone e alle cose - a terzi che a qualunque titolo accedano all'area.

Il Concessionario è pertanto tenuto a stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensivo della sezione di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti, atti e omissioni, riconducibili alla conduzione dell'area oggetto dell'affidamento nonché all'esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell'ambito

della stessa, in osservanza alle previsioni del contratto di concessione, compresi i rischi dello svolgimento di tutte le attività e servizi accessori e complementari rispetto a quelle principali e prevalenti, senza eccezioni.

L'assicurazione deve avere validità per danni riconducibili a fatto del Concessionario, di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo e deve essere estesa ai danni cagionati a terzi da persone del cui fatto il Concessionario sia tenuto a rispondere a termini di legge, anche se derivante da comportamento doloso o gravemente colposo.

Tale assicurazione dovrà recare massimali di garanzia non inferiore rispettivamente a:

- euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro, con i limiti di
- euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per persona (terzo o prestatore d'opera) che abbia subito danni per morte o lesioni
- euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per danni a cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione dovrà comprendere la responsabilità civile:

- derivante dalla conduzione degli immobili, delle attrezzature e degli impianti rientranti nell'area oggetto della concessione;
- per danni a beni di terzi da incendio di cose del Concessionario o di persone delle quali lo stesso debba rispondere ovvero detenute dai richiamati soggetti;
- per i danni a terzi derivanti da interruzioni e/o sospensioni ovvero mancato o ritardato inizio di attività o servizi di terzi in genere, conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- per danni cagionati da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, della cui opera questi si avvalga per la gestione dell'area oggetto della concessione;
- per danni riconducibili al Concessionario quale committente di lavori, attività e servizi funzionali alla gestione globale e all'esercizio dell'area oggetto della concessione (RC da committenza).

Nel suo proprio interesse il Concessionario potrà quindi provvedere all'assicurazione per i danni da incendio e rischi complementari - compresi atti vandalici e dolosi ed eventi naturali - nonché per i danni da furto dei beni di sua proprietà e/o in consegna o custodia al Concessionario stesso o portati da terzi nell'ambito dell'area in affidamento.

Fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Comune, nella sua qualità di proprietario dell'area, in alcun caso il Comune stesso risponderà dei danni subiti dai beni del Concessionario portati nell'ambito dell'area in oggetto dal Concessionario medesimo o da terzi. L'esistenza e la validità delle richiamate coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima della stipulazione della convenzione, fermo restando che le assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata dell'affidamento.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il Concessionario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni.

Costituirà onere a carico del Concessionario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il Concessionario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

ART. 14 – GARANZIE

Il Concessionario deve presentare preventivamente alla stipula del contratto una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La predetta cauzione potrà costituirsi in una delle seguenti modalità:

- con deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale;
- con fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito, escutibile a prima richiesta scritta;
- con polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione ovvero da intermediari finanziari debitamente autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Committente che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

ART. 15 DUVRI, SICUREZZA SUL LAVORO E RAPPORTI CON ALTRI OPERATORI ECONOMICI

In considerazione della tipologia e delle modalità seguite per lo svolgimento dei servizi oggetto della concessione non essendo emersi rischi da lavorazioni interferenti, non si prefigurano costi per la riduzione dei rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/08 s.m.i. e pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI.

E' fatto obbligo al Concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il Concessionario deve attuare le misure di prevenzione e di protezione per i rischi sul lavoro, provvedendo inoltre, a far affiggere nei punti idonei, a proprie spese e cure, la segnaletica di sicurezza nell'area. Si precisa, per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica, che ogni responsabilità connessa è a carico del Concessionario.

Qualora si ravvisino probabili interferenze tra i diversi operatori economici presenti nell'area, l'Amministrazione si riserva la possibilità di convocare un incontro tra i suddetti operatori e il Concessionario, al fine di prevedere un eventuale piano di coordinamento in caso di necessità.

ART. 16 RISOLUZIONE E RECESSO

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto con il Concessionario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del C.C., qualora ritenga che l'esecuzione dello stesso crei pregiudizio al servizio, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni.

Comportano la risoluzione del contratto i seguenti inadempimenti e stati di fatto:

- a) nel caso in cui il Concessionario del servizio, entro il termine di 30 gg. assegnatogli dal Comune di Civitella di Romagna mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del servizio;
- b) nel caso di uso diverso da quello determinato, rischio per la pubblica incolumità, reiterate inadempienze da parte del Concessionario nell'esecuzione degli interventi che abbiano dato luogo ad esecuzione in danno e/o all'applicazione di penali;
- c) nel caso in cui il Concessionario ceda il contratto;
- d) mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito;
- e) interruzione delle coperture assicurativa richiesta per la gestione del servizio;
- f) sospensione, abbandono, mancata effettuazione o interruzione del servizio per oltre 3 (tre) giorni senza giusta causa;
- g) mancato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti;
- h) accertata responsabilità del Concessionario e del suo personale per danni o furti a strutture, opere, materiali, etc.;
- i) perdita dei requisiti richiesti per l'affidamento della concessione o dichiarazione di fallimento; in caso di associazione temporanea di imprese si applica l'art. 48 del D. Lgs. n.50/2016;
- j) altri gravi o reiterati inadempimenti degli obblighi contrattuali o violazione di legge;
- k) scioglimento, fallimento o cessazione dell'attività del gestore.

Sono intesi come gravi i seguenti inadempimenti:

- gestione del servizio con modalità diverse da quelle previste nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata in gara;
- utilizzo di personale con qualificazione ed esperienza inferiore a quella richiesta per la partecipazione alla gara.

In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza naturale dello stesso, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dal Comune, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Le parti hanno facoltà di recedere dalla concessione in qualsiasi momento con preavviso di almeno

6 (sei) mesi da inviare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

ART. 17 PERSONALE IN SERVIZIO

Il Concessionario dovrà effettuare la gestione del servizio con proprio personale in numero adeguato rispetto alle attività svolte.

Il Concessionario si obbliga ad applicare, nei confronti di qualunque operatore, le condizioni contrattuali previste dalle norme di riferimento.

Il Concessionario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione delle norme vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni obbligatorie ed in materia antinfortunistica, previdenziale, assistenziale, sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008) nei confronti di tutti gli operatori dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e il Comune.

ART. 18 SUBAPPALTO

Il Concessionario potrà avvalersi della facoltà di affidare in sub-appalto le parti del contratto di concessione indicate in sede di gara, da affidare a terzi, in possesso di idonei requisiti. Tale facoltà è ammessa ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 50/2016, nel qual caso il concorrente dovrà indicare, già all'atto dell'offerta, le prestazioni che intende subappaltare, mediante la compilazione del punto specifico riportato nel modello di dichiarazione sostitutiva allegato al disciplinare di gara.

ART. 19 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di risoluzione immediata del contratto in suo danno.

ART. 20 NORME GENERALI E FINALI

Il rapporto tra il Comune ed il Concessionario si configura come atto di concessione amministrativa, finalizzato allo svolgimento di un servizio utile per la collettività. Per quanto non espressamente regolamentato si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili con la natura dell'atto, nonché alle norme del Codice Civile.

Per qualsiasi controversia che potrà sorgere sull'applicazione della convenzione il Foro competente è quello di Forlì.

ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti di cui al D. Lgs. 196 del 30.06.2003, si informa che:

- il trattamento dei dati viene effettuato dall'Amministrazione nel rispetto delle finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nel rigetto dell'istanza;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - 1) il personale dell'Amministrazione incaricato del procedimento;
 - 2) le Amministrazioni partecipanti al rilascio delle autorizzazioni, pareri, nulla-osta o altri provvedimenti amministrativi;
 - 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - 4) altri soggetti della pubblica Amministrazione;

- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Titolo II del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, cui si rinvia;

- soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Civitella di Romagna.

ART. 22 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai soli fini della procedura di gara il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Francesco Zucchini. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al disciplinare integrativo di gara, al Capitolato d'oneri e allo schema di contratto.

Civitella di Romagna, 15/07/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Arch. Francesco Zucchini